Firenze, 14 MARZO 2017

Alla c.a. del Presidente del Consiglio Regionale

On. Eugenio Giani

SEDE

**Oggetto: Emendamenti alla Proposta di legge regionale n. 154 “Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto. Modifiche alla L.R. 40/2005 e L.R. 41/2005”.**

**EMENDAMENTO 1**

**Modifiche all’articolo 5** – Zona-distretto. Modifiche all’articolo 64 della l.r. 40/2005

Al comma 1 dell’articolo 5 dopo la parla “diverse” aggiungere “, salvo particolari deroghe dovute al rispetto dei criteri indicati al presente comma, sentite le istanze dei territori e dei cittadini”

**Relazione Illustrativa**

Vista l’importanza di prevedere una programmazione e una organizzazione omogenea dei servizi socio sanitari distribuiti su alcuni territori che racchiudono storicamente medesime peculiarità e necessità della popolazione residente. Visto che in molti distretti sono in corso processi di integrazione dei presidi ospedalieri, spesso afferenti ad aziende sanitarie differenti. Ritenuto che tale processo deve essere sostanziato dalla realizzazione del programma di interventi sanciti dai documenti di programmazione ed opportunamente rafforzati con la messa a disposizione di risorse professionali, posti letto ed attrezzature necessarie. Considerato inoltre che la normativa regionale vigente prevede già il riconoscimento di aree distretto legate a particolari esigenze e condizioni di “zone di confine” che si trovano, ad oggi, inserite anche in un contesto di nuova perimetrazione e di riorganizzazione complessiva del sistema sanitario regionale. Preso atto della attuale mancanza di condizioni che permettano la costituzione di zone distretto uniche, ad esempio per l'intero territorio del Valdarno, si ritiene necessario inserire una deroga per quei territori che si trovano in particolari condizioni di divisione tra Asl diverse.

**EMENDAMENTO 2**

**Modifiche all’articolo 9** – Assemblea dei soci. Modifiche all’articolo 71 sexies della l.r. 40/2005.

All’articolo 9 dopo il comma 6 è inserito il comma 7: “La lettera b) del comma 2 dell’articolo 71 sexies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: b) per quanto riguarda i comuni interessati in proporzione al numero degli abitanti residenti”

**Relazione Illustrativa**

Il Distretto, e la gestione attraverso le Società della Salute, è fondato su due elementi di base: la comunità e il territorio.

Per garantire equità e giustizia all’interno delle Assemble dei soci, il peso degli Enti Locali deve essere proporzionale alla popolazione amministrata. Altrimenti si va a creare un’evidente stortura democratica nel processo decisionale in uno dei temi più vitali, fondamentali e decisivi per la qualità della vita di una popolazione.

Si rileva poi come nella quasi totalità degli Statuti delle Società delle Salute, pubblicati in rete, è individuato come criterio il numero di abitanti.

Inoltre, la proposta di modifica si uniformerebbe con la ratio utilizzata per partecipazione dei comuni alla Conferenza zonale dei sindaci (Articolo 12 bis L.R. 40/2005)

**EMENDAMENTO 3**

**Inserimento dell’Articolo 22 bis**

Revisione delle nuove Zone distretto

Entro i due anni successivi all’entrata in vigore della legge, il Consiglio regionale, su richiesta dei Comuni interessati, potrà rivedere la perimetrazione degli ambiti territoriali in essa previsti, anche se appartenenti ad Asl diverse”

**Relazione Illustrativa**

Vista l’importanza di prevedere una programmazione e una organizzazione omogenea dei servizi socio sanitari distribuiti su alcuni territori che racchiudono storicamente medesime peculiarità e necessità della popolazione residente. Visto che in molti distretti sono in corso processi di integrazione dei presidi ospedalieri, spesso afferenti ad aziende sanitarie differenti. Ritenuto che tale processo deve essere sostanziato dalla realizzazione del programma di interventi sanciti dai documenti di programmazione ed opportunamente rafforzati con la messa a disposizione di risorse professionali, posti letto ed attrezzature necessarie. Considerato inoltre che la normativa regionale vigente prevede già il riconoscimento di aree distretto legate a particolari esigenze e condizioni di “zone di confine” che si trovano, ad oggi, inserite anche in un contesto di nuova perimetrazione e di riorganizzazione complessiva del sistema sanitario regionale. Preso atto della attuale mancanza di condizioni che permettano la costituzione di zone distretto uniche, ad esempio per l'intero territorio del Valdarno, si ritiene necessario inserire una clausola tra le norme transitorie che dia la possibilità di poter autodeterminare una volontà territoriale specifica.